

# Les Annales

Volume 1, 2008-2009

de la Faculté



FACULTÉ DE  
**DROIT**  
SCIENCES  
ÉCONOMIQUES  
& GESTION  
DE NANCY

Nancy-Université  
*Université Nancy 2*

PRESSES UNIVERSITAIRES DE NANCY

## COMITE EDITORIAL

### Sous le Haut Patronage de

Denis TALLON, *Doyen Honoraire de la Faculté,  
Directeur honoraire de l'Institut de Droit comparé,  
Professeur émérite à l'Université Paris II Panthéon-Assas*

### Directeur de la publication et rédacteur en chef :

Olivier CACHARD, *Professeur de Droit privé, Doyen de la Faculté*

### Secrétariat de rédaction :

Ludovic BERNARDEAU, *Conseiller référendaire à la Cour de Justice  
des Communautés européennes, Maître de conférences associé*  
François LORMANT, *Docteur en Droit, ingénieur de recherches*  
Frédéric SCHMIED, *Doctorant, Allocataire Moniteur*

### Membres nancéiens :

Antoine ASTAING, *Professeur d'Histoire du Droit à la Faculté*  
Francis BISMANS, *Professeur de Sciences économiques à la Faculté*  
Jean CHARPENTIER, *Professeur émérite à la Faculté  
et au Centre européen universitaire*  
Xavier HENRY, *Professeur de Droit privé à la Faculté,  
Directeur du Centre de Recherche de Droit privé*  
Benoît PLESSIX, *Professeur de Droit public à la Faculté*  
Virginie LEMONNIER-LESAGE, *Professeur d'Histoire du Droit à la  
Faculté, Directrice du Centre Lorrain d'Histoire du Droit*  
Catherine MARRAUD, *Professeur émérite à la Faculté*  
Frédéric STASIAK, *Professeur de Droit privé à la Faculté,  
Directeur de l'Ecole Doctorale SJPEG*

Danièle ENTIOPE, *Premier Président de la Cour d'appel de Nancy*  
 Christian ASSENERATZ, *Procureur général*  
*près la Cour d'appel de Nancy*  
 Daniel GILTARD, *Conseiller d'Etat,*  
*Président de la Cour administrative d'appel de Nancy*  
 Daniel RICHER, *Président du Tribunal administratif de Nancy*  
 Marie-Agnès CREDOZ, *Président du Tribunal*  
*de grande instance de Nancy*  
 Philippe VIVIER, *Président du Tribunal de commerce de Nancy*  
 Bruno ZILLIG, *Bâtonnier de l'Ordre des avocats*  
*à la Cour d'appel de Nancy*

**Membres correspondants :**

Christian BALDUS, *Professeur de Droit privé*  
*à la Ruprecht Karls Universität, Heidelberg,*  
*Direktor am Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft*  
 Salah Eddine BERRAHOU, *Professeur de Droit public*  
*à l'Université de Marrakech*  
 Guy HORSMANS, *Professeur honoraire*  
*à l'Université Catholique de Louvain*  
 Margherita SALVADORI, *Professeur de Droit privé*  
*à l'Université de Turin*  
 Khalil SFEIR, *Doyen honoraire de la Faculté de Droit de l'Université*  
*La Sagesse, Beyrouth, Docteur honoris causa de l'Université Nancy 2*

Couverture : Nathalie BRULE

Mise en page : François LORMANT, Pauline RIDET et Frédéric SCHMIED

© 2008

Presses Universitaires de Nancy  
 42-44 avenue de la Libération - BP 33-47 - 54014 Nancy cedex

ISBN : 978 2 86480 966 1

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage sans autorisation de l'éditeur ou du Centre Français du Copyright, 6 bis, rue Gabriel-Laumain, 75010 Paris.

**Les Annales de la Faculté**

Editorial	7
<b>Présentation de la Faculté</b>	9
Histoire de la Faculté	11
Les enseignants-chercheurs	17
Les équipes de recherche	21
Les spécialisations et formations à visées professionnelle : <i>Masters, Institut d'Études Judiciaires, DU préparation au concours de conseillers des Tribunaux Administratifs, « Ateliers du Droit-Law Clinic », C2I® Métiers du Droit, Joutes oratoires de la Faculté</i>	27
Universités internationales partenaires	31
Ouvrages et articles publiés par des auteurs de la Faculté	35
Les thèses soutenues à la Faculté	41
<b>Doctrine</b>	57
« Les péages en Lorraine à la veille de la Révolution », par M.T. ALLEMAND-GAY	59
« Juriste sévère ou héros romantique ? Mise en miroir de Dupin et Musset à l'intention des étudiants », par X. HENRY	77
« Les aspects répressifs de la directive européenne 2003/6 du 28 janvier 2003 relative aux abus de marché » par F. STASIAK	93
« La Cour de cassation et le droit du commerce international » par J. LEMONTEY	115
« Les avocats lorrains d'après les ordonnances du XVIIIe siècle », par D. BERNI	125
« La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano », par M. SALVADORI	135
« De quelques aspects du droit monégasque », par M. MARTIN	155
« La taxation des dividendes dans la Communauté européenne », par A. PROVENZANO	181

possibilité n'est que théorique ; elle n'est jamais utilisée par l'avocat. Pour eux, il est indigne de traîner un client en justice.

Tels sont brièvement résumés certains traits caractéristiques de la profession d'avocat dans les duchés au XVIIIe siècle. Les avocats lorrains, comme ceux des autres régions françaises, sont supprimés par le décret du 2 décembre 1790 de l'assemblée constituante. L'ordre des avocats est rétabli par le décret de l'empereur Napoléon du 14 décembre 1810.

## La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano

Margharita SALVADORI

Professeur de droit privé à l'Université de Turin

*Sommario : 1) La tutela dei diritti dell'uomo in Europa : la Convenzione europea e l'ordinamento comunitario ; 2) La giurisprudenza costituzionale relativa alla Convenzione europea ; 3) I casi in cui la Corte Costituzionale ha utilizzato le norme della Convenzione ; 4) Le questioni di legittimità costituzionale sull'indennità espropriativa decise dalla Corte costituzionale nell'ottobre 2007 ; 5) Il meccanismo di adattamento dell'ordinamento italiano alle decisioni della Corte EDU.*

### I. La tutela dei diritti dell'uomo in Europa : la Convenzione europea e l'ordinamento comunitario

La Corte europea dei diritti dell'uomo (inserita nell'organizzazione del Consiglio d'Europa)<sup>1</sup>, è stata istituita dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è in funzione a Strasburgo dal 5 luglio 1955.

---

<sup>1</sup> Gli scopi principali del Consiglio d'Europa sono: a) la tutela dei diritti dell'uomo e della democrazia parlamentare, garantendo il primato del diritto; b) la conclusione di accordi per armonizzare le politiche sociali e giuridiche degli Stati membri; c) lo sviluppo della consapevolezza dell'identità europea. Il Comitato dei Ministri degli esteri insieme all'Assemblea parlamentare, al Segretario generale e alla CEDU, è uno dei principali organi del Consiglio d'Europa. Lo statuto del Consiglio d'Europa (art. 15) affida al Comitato dei Ministri compiti decisionali delle politiche del Consiglio d'Europa attuative degli scopi dell'organizzazione, attività che viene esercitata mediante l'adozione di convenzioni, accordi e raccomandazioni agli Stati Parte. Compito del Comitato dei Ministri è anche quello di garante e controllore degli impegni assunti dagli Stati membri, quindi ha specifica competenza in tema di esecuzione delle decisioni CEDU.

Il sistema CEDU, sorto da un accordo tra Stati finalizzato alla tutela dei diritti umani, con contenuti e strumenti tipici del diritto nazionale, si struttura in un elenco di diritti, cui si sono aggiunti i principi generali: i diritti tutelati devono essere riconosciuti a tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione degli Stati Parte ed, a tal fine, è istituito un sistema di controllo finalizzato a comporre controversie tra Stati e Stati e, in misura meno rilevante in sede applicativa, tra

Infine, la garanzia del rispetto dei diritti dell'uomo in Europa si realizza attraverso un compimento in due sistemi che hanno in comune la fonte nazionale, ma che mantengono autonomia e diversità: il sistema nazionale e il sistema comunitario.

Sebbene nei primi trattati comunitari non fossero contenute esplicite disposizioni sulla tutela dei diritti dell'uomo, detta tutela si è sviluppata negli anni, prima attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia ed il suo costante richiamo alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, poi attraverso la previsione normativa di una tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nell'art. 6 del Trattato sull'Unione, unitamente al richiamo della stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il sistema CEDU istituisce un controllo sul comportamento degli Stati Parte in tutte le loro articolazioni interne e nell'esercizio di poteri e competenze affinché siano sempre rispettati i diritti dell'uomo. Le disposizioni della CEDU sono pensate come applicabili al sistema giuridico nazionale: gli Stati Parte sono, infatti, obbligati a disporre strumenti di ricorso effettivi per la tutela dei diritti riconosciuti dalla Convenzione stessa e la tutela giurisdizionale della CEDU rappresenta una tutela di secondo livello, in quanto viene solo quando la violazione della Convenzione sia consolidata e definitiva nell'ordinamento nazionale (regola del c.d. esaurimento dei ricorsi interni). Il rango della CEDU nell'ordinamento interno non è determinato dalla Convenzione, ma dalle regole nazionali sulle fonti, relativamente ai trattati internazionali, quindi determinato dalle scelte compiute da ogni Stato nell'ordinamento nazionale.

Diversamente il sistema CE ha affermato, fin dal 1964 con la sentenza *Costa*<sup>2</sup>, la propria primazia sugli ordinamenti interni degli Stati membri. Infatti anche in tema di diritti umani, il sistema comunitario opera in maniera immediata: le violazioni dei diritti umani da parte delle istituzioni comunitarie (e degli Stati membri in sede di attuazione del diritto comunitario) possono essere fatte valere immediatamente avanti al giudice comunitario attraverso i ricorsi relativi alla legalità dell'attività amministrativa e normativa dell'Unione. Attraverso il ricorso per rinvio pregiudiziale di interpretazione o di validità, anche i giudici nazionali hanno un ruolo rilevante per mezzo del quale può essere fatta constatare l'eventuale violazione dei diritti dell'uomo ad opera delle norme comunitarie<sup>3</sup>. Deve quindi essere sottolineato come le regole comunitarie in materia di tutela dei diritti dell'uomo siano dotate di prevalenza sulle norme nazionali eventualmente difformi, proprio in forza del principio di primazia del diritto comunitario sui diritti nazionali.

<sup>2</sup> Sentenza 15 luglio 1964, C-4/64, l'«integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie, e più in generale, lo spirito e i termini del Trattato, hanno per corollario l'impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all'ordine comune».

<sup>3</sup> Interessante da questo punto di vista la soluzione data dalla Corte di Giustizia con sentenza 26 giugno 2007, C-305/05, *Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, Ordine degli avvocati fiamminghi, Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles, Consiglio dei ministri*, in cui è stato stabilito che le esigenze connesse al diritto ad un equo processo non si oppongono al fatto che gli avvocati, quando agiscono nell'ambito preciso di operazioni di ordine finanziario e immobiliare non aventi collegamento con un procedimento giudiziario, siano sottoposti agli obblighi di informazione e di collaborazione creati dalla direttiva 91/308/CEE (direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite - in G.U.U.E. L166, p. 77 - come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE - in G.U.U.E. L 344, pag. 76) dal momento che tali obblighi sono giustificati dalla necessità di lottare efficacemente contro il riciclaggio di capitali. Peraltro, al fine di preservare il diritto del cliente ad un equo processo, nel momento in cui l'assistenza dell'avvocato è richiesta per l'esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per l'ottenimento di consulenza sull'eventualità di intentare o di evitare un procedimento giudiziario, l'avvocato è esonerato dagli obblighi di informazione e collaborazione, essendo irrilevante se le informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento.

## II. La giurisprudenza costituzionale relativa alla Convenzione europea

Per quanto riguarda invece l'impiego della Convenzione e delle sentenze della Corte EDU da parte della Corte costituzionale, e dei giudici italiani in genere, deve, come sopra precisato, farsi riferimento al valore giuridico assunto dalla Convenzione stessa nell'ordinamento italiano. Tenuto conto che essa è stata resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848<sup>4</sup>, secondo la normale procedura prevista per la ratifica ed esecutorietà dei trattati internazionali, la forza normativa assunta dalle disposizioni in essa comprese deve essere ricondotta a quella propria delle leggi ordinarie<sup>5</sup>. Inoltre, sino alle sentenze dell'ottobre 2007, la Corte Costituzionale ha totalmente rifiutato i tentativi della dottrina di conferire alla Convenzione una autonoma copertura "costituzionale", anzi, ha costantemente escluso che tali norme pattizie si possano collocare a livello di fonte equiparabile a quella costituzionale.

Nella prima sentenza che si occupa del problema, la sentenza n. 104 del 19 giugno 1969<sup>6</sup>, la Corte Costituzionale rigetta la questione di costituzionalità, sollevata in relazione all'art. 8 della Convenzione, affermando che « la disposizione dell'art. 10 si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non

ai singoli impegni assunti nel campo internazionale dallo Stato »<sup>7</sup>. L'affermazione esplicita sul valore della Convenzione nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano avviene, successivamente, nella sentenza n. 188 del 1980. In tale occasione la Corte costituzionale dichiara di condividere « il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza per il quale, in mancanza di specifica previsione costituzionale, le norme pattizie, rese esecutive, hanno valore di legge ordinaria ». Con la conseguenza che « resta esclusa la stessa prospettabilità, per questo aspetto, di una questione di legittimità costituzionale, tanto più quando le disposizioni convenzionali vengono poste, di per sé sole, quali parametri di giudizio ». Sotto il profilo sistematico, viene sottolineato come la « Corte non può che ribadire la propria costante giurisprudenza che esclude le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito di operatività dell'art. 10 Cost. (sent. 48/79 ; 32/60 ; 104/69 ; 14/64) mentre l'art. 11 Cost. neppure può venire in considerazione non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale ».

Negli anni ottanta si radica, inoltre, l'affermazione della giurisprudenza della Corte costituzionale che esclude i trattati internazionali dall'ambito di applicazione dell'art. 10.I Cost. anche quale parametro interposto; viene cioè escluso che il richiamo dell'art. 10.I Cost., possa essere utilizzato per dichiarare l'illegittimità della legislazione italiana in contrasto con i diritti tutelati dalla Convenzione, in questo modo escludendo anche che le norme della Convenzione possano essere utilizzate nei giudizi di costituzionalità quale parametro interposto dell'articolo 10.I Cost. ed essere occasione della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme legislative italiane eventualmente contrastanti con la Convenzione.

Infatti, l'applicazione della tecnica del parametro interposto nel rapporto tra art. 10.I Cost. e Convenzione europea è stata espressamente esclusa dalla Corte costituzionale che nella sentenza n. 323 del 1989 pone anche alcune importanti precisazioni teoriche: in primo luogo afferma che, ai sensi dell'art. 10.I Cost., i trattati debbano essere adattati nell'ordinamento italiano con atti *ad hoc*, consistenti nell'ordine di esecuzione adottato di regola con legge ordinaria; in forza di questo procedimento di adattamento, i trattati internazionali vengono ad assumere la medesima posizione dell'atto

<sup>4</sup> Ed è entrata in vigore il 26 ottobre 1955; successivamente altre leggi ordinarie hanno reso esecutivi i protocolli modificativi, l'ultimo dei quali il Protocollo 14, sebbene non sia ancora internazionalmente in vigore, è stato ratificato dalla legge 15 dicembre 2005, n. 280.

<sup>5</sup> Come abbiamo già rilevato, il rango della Convenzione negli ordinamenti nazionali è disciplinato autonomamente dai singoli legislatori nazionali. Possiamo quindi ricordare come la Gran Bretagna nel 1998 introducendo lo *Human Right Act* abbia risolto legislativamente la questione dell'efficacia delle norme della Convenzione e della giurisprudenza CEDU nel sistema interno. Diversamente nell'ordinamento tedesco è stata la Corte Costituzionale tedesca che con sentenza del 14 ottobre 2004 ha affermato che, sebbene la Convenzione nell'ordinamento tedesco abbia il rango di legge ordinaria, dal principio dello "stato di diritto" discende la necessità che le norme interne vengano interpretate alla luce delle garanzie della Convenzione e delle decisioni della Corte di Strasburgo; di conseguenza, nell'ordinamento tedesco, l'eventuale non adattamento delle obbligazioni derivanti da una sentenza della Corte EDU è idoneo a rappresentare una violazione dei diritti fondamentali iscritti nel principio costituzionale dello stato di diritto, in questo modo imponendosi su tutte le altre norme dell'ordinamento tedesco.

<sup>6</sup> Tutte le sentenze della Corte costituzionale sono pubblicate nella raccolta di giurisprudenza presente sul sito, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>7</sup> L'art. 10, primo comma, della Costituzione infatti stabilisce che «l'ordinamento giuridico italiano si conformi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute».

che ha dato loro esecuzione, quindi la legge ordinaria. A conferma della soluzione adottata, la Corte ribadisce: « è rimasta minoritaria in dottrina, e non è mai stata condivisa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, né di questa Corte, la tesi secondo la quale i trattati internazionali, pur introdotti nel nostro ordinamento da legge ordinaria, assumerebbero un rango costituzionale comunque superiore, così da poter essere abrogati o modificati da legge ordinaria in forza del principio del rispetto dei trattati (*pacta sunt servanda*), norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta ».

Un'isolata pronuncia della Corte (sentenza 10 del 12-19.1.1993), invece, qualifica la Convenzione come fonte atipica rinforzata; in via d'eccezione alla precedente giurisprudenza questa sentenza afferma che le norme della Convenzione sono « norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria ». Queste affermazioni non sono state confermate dalla successiva giurisprudenza costituzionale.

Infatti, la sentenza n. 388 del 1999, afferma il principio di autosufficienza dell'ordinamento costituzionale italiano in base al quale la garanzia che la Costituzione assegna ai diritti umani non è meno ampia o meno intensa rispetto a quella attribuita ai cittadini italiani dalle convenzioni universali (nel caso Convenzione europea e patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici del 1966): le Convenzioni internazionali non possono trasferire all'ordinamento italiano nulla di più di ciò che hanno e poiché ciò che hanno è già patrimonio costituzionale italiano, la norma pattizia, sotto tale profilo, appare in certa misura *inutiliter data*, « indipendentemente dal valore costituzionale da attribuire alle norme pattizie, che non si collocano di per sé stesse a livello costituzionale, mentre spetta al legislatore dare ad esse attuazione, è da rilevare che i diritti umani, garantiti anche dalle convenzioni universali e regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione ».

Su questo filone si pone anche la sentenza n. 73 del 2001, sul caso *Baraldini*, che perfeziona la teoria dei c.d. 'controlimiti' delle norme internazionali pattizie, cui deve essere ricondotta anche la Convenzione europea. Le norme pattizie sono nuovamente affermate essere prive di fondamento costituzionale nell'ordinamento italiano, mentre, le norme di adattamento, cioè le leggi di esecuzione dei trattati, possono essere sottoposte al vaglio di costituzionalità, al pari di ogni altra legge ordinaria: « Le norme di diritto internazionale

pattizio prive di un particolare fondamento costituzionale assumono invece nell'ordinamento nazionale il valore conferito loro dalla forza dell'atto che ne dà esecuzione. Quando tale esecuzione è disposta con legge, il limite costituzionale vale nella sua interezza, alla stregua di quanto accade con riguardo ad ogni altra legge. Sottoponendo a controllo di costituzionalità la legge di esecuzione del trattato, è possibile valutare la conformità alla Costituzione di quest'ultimo e addivenire eventualmente alla dichiarazione di incostituzionalità della legge di esecuzione, qualora essa immetta, e nella parte in cui immette, nell'ordinamento norme incompatibili con la Costituzione. »

### III. I casi in cui la Corte Costituzionale ha utilizzato le norme della Convenzione

Sebbene, prima delle sentenze dell'ottobre 2007, le norme della Convenzione non potessero rappresentare un parametro diretto per lo scrutinio di costituzionalità considerato che la Convenzione non ha rango di norma costituzionale, né può rappresentare un 'parametro interposto' sia rispetto al primo comma sia rispetto secondo comma dell'art. 10 Cost., riteniamo utile ricordare i casi in cui la giurisprudenza costituzionale ha richiamato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Significativa è la sentenza 203 del 1997, in tema di diritto al ricongiungimento con il coniuge ed i figli del lavoratore extracomunitario, in cui la Corte Costituzionale ha ricondotto la questione di costituzionalità, ai soli artt. 30 e 31 della Costituzione, senza operare alcun richiamo all'art. 10. II Cost. (trattamento dello straniero) che avrebbe determinato un'interpretazione estensiva della norma costituzionale fino a ricomprendere il diritto alla vita privata come garantito dall'art. 8 della Convenzione europea. Analogamente nelle sentenze n. 376 del 2000, n. 224 del 2005 e n. 192 del 2006, ancora in tema di ricongiungimenti familiari, la Corte giunge alla dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata in forza dei soli artt. 29 e 30 Cost. senza fare riferimento alla tutela di cui all'art. 8 della Convenzione europea.

Peraltro, le norme della Convenzione sono state utilizzate come parametro interposto all'art. 76 Cost. nella sentenza n. 109 del 1999. Nel caso in esame la legge delega del codice di procedura penale prescriveva che il legislatore delegato si conformasse agli obblighi internazionali pattizi; per questo motivo la norma pattizia è stata

utilizzata quale parametro interposto all'art. 76 con la conseguente dichiarazione di illegittimità delle norme delegate contrastanti con le previsioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>8</sup>.

In altri casi, come ad esempio nella sentenza 324 del 2006, la Corte Costituzionale, si è limitata a dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità proposta in ragione della mancata esplorazione di ipotesi ermeneutiche differenti in merito al presupposto interpretativo da cui scaturiva il dubbio sulla costituzionalità, invece di esprimersi nuovamente sulla mancata copertura costituzionale degli obblighi derivanti dalle norme internazionali pattizie nell'ordinamento italiano<sup>9</sup>.

#### IV. Le questioni di legittimità costituzionale sull'indennità espropriativa decise dalla Corte costituzionale nell'ottobre 2007

Il 24 ottobre 2007 la Corte costituzionale italiana ha reso due importanti sentenze, la n. 348 e la n. 349, che superano il precedente indirizzo che attribuiva alle norme CEDU, in quanto pariordinate a quelle della legislazione ordinaria, una mera funzione di ausilio interpretativo ed, invece, configura le norme della CEDU, ma più in generale tutti gli obblighi internazionali dello Stato, come norme interposte in riferimento al nuovo testo dell'art. 117, primo comma,

<sup>8</sup> Nel caso in esame veniva lamentata la detenzione ingiusta patita a seguito di ordine di esecuzione illegittimo e la Corte costituzionale, rilevando l'incostituzionalità della previsione normativa ordinaria, affermava che «lo stesso incipit dell'art. 2 della citata legge di delegazione, nel prevedere che il nuovo codice [di procedura penale] si debba adeguare alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, depono nel senso della non discriminazione tra le diverse cause di restrizione della libertà personale, giacché proprio la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) prevede espressamente all'art. 5, il diritto alla riparazione in favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta» (sentenza n. 109 del 24.3.2004).

<sup>9</sup> Nel caso di specie la questione era relativa al richiesto possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire, o continuare a fruire, della pensione di inabilità, secondo la Convenzione OIL.

della Costituzione<sup>10</sup>, che viene a svolgere funzione di «rinvio mobile alla norma di diritto internazionale di volta in volta conferente»<sup>11</sup>.

La sentenza n. 348 (relatore Gaetano Silvestri) trae origine dalle ordinanze della Corte di Cassazione del 29 maggio e del 19 ottobre 2006, che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente alla disciplina italiana dell'indennità di esproprio per pubblica utilità<sup>12</sup>.

La sentenza n. 349 (relatore Giuseppe Tesauo) trae, invece, origine dalle ordinanze della Corte di Cassazione del 20 maggio 2006 e della Corte d'Appello di Palermo del 29 giugno 2006, che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente alla disciplina italiana dell'indennità nei casi di occupazione acquisitiva, c.d. accessione invertita<sup>13</sup>.

In breve, le questioni proposte all'attenzione della Corte sono relative alla costituzionalità della legge italiana che stabilisce un criterio di liquidazione dell'indennità di esproprio non corrispondente al valore di mercato (o valore venale) del bene.

<sup>10</sup> Il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, della Costituzione è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248) ed è così formulato «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

<sup>11</sup> Così in sentenza n. 249 del 2007, par. 6.2.

<sup>12</sup> Precisamente si tratta dell'art. 5 *bis* del Decreto-Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359, nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992.

<sup>13</sup> Precisamente si tratta dell'art. 5 *bis*, comma 7 *bis*, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Lo stesso problema era stato in precedenza affrontato nella sentenza della *Grande Chambre* nel caso *Scordino contro Italia* del 29 marzo 2006<sup>14</sup>, che aveva affermato la violazione da parte dell'ordinamento italiano dell'art. 1 Primo Protocollo alla Convenzione in relazione al mancato riconoscimento di un indennizzo pari al valore di mercato del bene espropriato<sup>15</sup>. In particolare, la disciplina italiana è stata giudicata in contrasto con l'art. 1 del Protocollo poiché, al solo scopo di sopperire ad esigenze di bilancio, quindi al di fuori di un contesto di riforme economiche o sociali, ha violato la regola della corresponsione di un valore pari al valore venale del bene; inoltre, in quanto stabilisce un criterio riduttivo, fondato su di un parametro irragionevole anche nel caso di espropriazione legittima.

<sup>14</sup> La sentenza della *Grand Chambre* (n. 36813/97) segue la decisione di ricevibilità del 27 marzo 2003, nonché la decisione della Camera del 29 luglio 2004. Le norme convenzionali di cui è affermata la violazione sono sia l'art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione (diritto di proprietà) sia l'art. 6 della Convenzione (equo processo). Sebbene questo secondo aspetto non rivesta alcun rilievo in relazione alle sentenze della Corte costituzionale dell'ottobre 2007, e quindi in relazione all'adattamento dell'ordinamento italiano agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea, pare opportuno ricordare come la sentenza *Scordino* sia stata particolarmente importante nell'ordinamento italiano anche in relazione al rimedio interno contro l'irragionevole durata dei processi introdotto nell'ordinamento dalla legge n. 89 del 2001, c.d. legge Pinto (*Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile*, n. G.U. 3.4.2001, n. 78). Infatti la decisione *Scordino* ha chiarito come l'adozione di una misura o di una decisione favorevole al ricorrente non sia di per sé sufficiente ad eliminare la qualità di 'vittima' ex art. 34 della Convenzione «a meno che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o nella sostanza la violazione della Convenzione ed abbiano provveduto a riparare la violazione». Con un approccio pragmatico la Corte EDU ha, quindi, escluso che l'adozione di una legge interna sia di per sé sufficiente a ritenere superata la violazione della Convenzione e dunque a ritenere che siano adempiuti gli obblighi di esecuzione: ciò che rileva è come la norma trovi applicazione nella giurisprudenza nazionale. Infatti, qualora nell'applicazione della legge interna non venga esplicitamente o implicitamente riconosciuta la violazione della Convenzione, né liquidata una riparazione adeguata e sufficiente, la parte sarà legittimata a presentare nuovo ricorso alla Corte EDU (\*).

<sup>15</sup> Da notare che, non essendo stata trovata una soluzione amichevole della controversia, la successiva decisione del 6 marzo 2007 (n. 43662/98) ha condannato lo Stato italiano al pagamento di 3 milioni 300 mila euro (oltre a 40 mila euro per danni morali e 30 mila euro per spese, cioè complessivi 4 milioni di euro) a favore degli eredi *Scordino* quale risarcimento per la lesione del loro diritto di proprietà. Precisamente, inclusione nel piano generale urbanistico di Reggio Calabria nel 1970 di un terreno di 1.786 metri quadri, successivamente espropriato per la costruzione di case ad opera di una cooperativa.

Alla luce delle statuizioni della decisione *Scordino* il giudice ordinario italiano si è trovato nell'impossibilità di quantificare l'indennità di esproprio: da una parte non gli sarebbe stato consentito disapplicare delle norme interne in contrasto con gli obblighi convenzionali<sup>16</sup>, dall'altra non disponeva di altre norme utili al fine di quantificare l'indennizzo<sup>17</sup>. Infatti, come rilevato nella sentenza n. 249, «il giudice nazionale, se pure potesse direttamente recepire l'interpretazione della Corte europea, non avrebbe il potere di stabilire una disciplina indennitaria sostitutiva di quella prevista dalla norma denunciata».

È importante notare che il quesito di cui si tratta è relativo ad una norma il cui contrasto con la Convenzione è già stato accertato dalla stessa Corte EDU, di conseguenza la norma interna non va intesa con la finalità di verificare un suo potenziale contrasto con la Costituzione e con la Convenzione europea, ma conformemente all'interpretazione offerta dalla decisione della Corte EDU.

Dopo un'analisi dettagliata dell'adattamento del diritto italiano al diritto internazionale consuetudinario, al diritto internazionale pattizio e al diritto comunitario, le sentenze della Corte costituzionale in esame interpretano e, quindi definiscono, l'ambito applicativo dell'art. 117, primo comma, della Costituzione<sup>18</sup>. In particolare il giudice costituzionale rileva come il nuovo testo dell'art. 117.I Cost., abbia colmato una lacuna dell'ordinamento italiano e che esso si colleghi, a prescindere dalla sua collocazione sistematica nella Carta

<sup>16</sup> L'incompatibilità tra norma interna e norma convenzionale è una situazione diversa da quella in cui si rilevi l'incompatibilità tra norma interna e norma comunitaria: Infatti in quest'ultimo caso la disapplicazione della norma interna, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare caso *Simmenthal*, 9.3.1978, C-27/76) determina l'applicazione diretta della norma comunitaria ad opera del giudice nazionale.

<sup>17</sup> Tanto più che fin dalla sentenza n. 67 del 1959, la Corte Costituzionale ha affermato che «l'espressione "indennizzo" dell'art. 42, terzo comma, non va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola ma soltanto come il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica Amministrazione può garantire all'interesse privato secondo una valutazione che spetta al legislatore nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali», che ben consentono di non determinare l'indennizzo in una somma pari al prezzo venale del bene acquisito per pubblica utilità.

<sup>18</sup> V. supra nota 10 per le origini dell'art. 117.I Cost.

costituzionale, al quadro dei principi che garantiscono l'osservanza di determinati obblighi internazionali assunti dallo Stato, vale a dire degli artt. 10.I ed 11 della Cost.

Tuttavia, in forza dell'art. 117.I Cost. non è possibile attribuire rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una legge ordinaria di adattamento, com'è il caso delle norme della CEDU.

Il parametro di cui all'art. 117.I determina l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme della Convenzione europea, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della Convenzione e, più in generale con gli 'obblighi internazionali' richiamati dall'art. 117.I, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale.

Nell'interpretazione della Corte costituzionale, l'art. 117.I Cost. realizza un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali di volta in volta rilevanti, in questo modo operando quale norma interposta alla verifica di compatibilità costituzionale. Se non vi è una situazione di evidente incompatibilità, il giudice ordinario dovrà interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale; qualora l'interpretazione conforme non sia possibile, ovvero il giudice ordinario rilevi una insanabile situazione di incompatibilità tra la norma interna e la disposizione convenzionale 'interposta', egli dovrà investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117.I Cost.

Nella visione sottesa alle due sentenze in esame, la Corte costituzionale e la Corte EDU ricoprono ruoli diversi, sebbene entrambe vogliano realizzare un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. L'interpretazione della Convenzione europea e dei suoi Protocolli spetta alla Corte EDU, in modo che sia garantita l'applicazione uniforme della tutela dei diritti dell'uomo all'interno dell'insieme degli Stati Parte. Alla Corte costituzionale, qualora sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma nazionale rispetto all'art. 117.I Cost. in relazione al contrasto, non risolvibile in via interpretativa dal giudice ordinario, con una o più norme della CEDU, spetta invece accertare tale contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, secondo

l'interpretazione data dalla Corte EDU, garantiscano una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana. In questo modo la Corte costituzionale non esercita una competenza di tipo interpretativo sulle norme della Convenzione - interpretazione che rimane di esclusiva competenza della Corte EDU - ma verifica la compatibilità della norma convenzionale con le pertinenti norme della Costituzione: « in tal modo, risulta realizzato un corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un *vulnus* alla Costituzione stessa »<sup>19</sup>.

Sulla scorta di questa nuova ricostruzione dell'adattamento dell'ordinamento italiano agli obblighi internazionali, la Corte abroga la disciplina della liquidazione del danno stabilita dalle norme nazionali, che non riconoscono un ristoro economico corrispondente al valore reale del bene, in quanto le norme nazionali si pongono in contrasto, insanabile in via interpretativa, con l'art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione europea, secondo l'interpretazione data dalla stessa Corte EDU. L'insanabile situazione di incompatibilità tra la norma interna e la disposizione convenzionale interposta determina la violazione dell'art. 117.I Cost.

Da ultimo, rileviamo come nel caso in esame, la norma internazionale convenzionale così come interpretata dalla Corte EDU e richiamata nell'ordinamento italiano attraverso il rinvio mobile dell'art. 117.I Cost., non sia in contrasto con le conferenti norme della nostra Costituzione, in particolare con la garanzia di legalità dell'azione amministrativa ed il principio di responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato.

## V. Il meccanismo di adattamento dell'ordinamento italiano alle decisioni della Corte EDU

Negli ultimi anni si rileva una seria volontà degli organi di Strasburgo di spingere gli Stati Parte a dare maggiore impulso alle attività di esecuzione delle sentenze di condanna, sia nell'ottica di rafforzare la vincolatività delle stesse, quindi in questo modo rafforzare il ruolo della Corte in qualità di garante dei principi e degli

<sup>19</sup> Così in fine al par. 6 della sentenza n. 249 del 24 ottobre 2007.

standards comuni in tema di diritti umani, sia nell'ottica di preservare la credibilità della stessa Corte EDU e dunque del sistema di protezione dei diritti umani messo in pericolo dal crescente numero di ricorsi<sup>20</sup>.

Gli obblighi di adattamento che gravano sugli Stati Parte, a seguito dell'accertamento di violazioni della CEDU, sono disciplinati dagli artt. 41 (*Equa soddisfazione*) e 46 (*Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*) della Convenzione. In particolare l'art. 46 prevede l'obbligo degli Stati Parte di conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie di cui sono parte, ed al secondo comma riconosce al Comitato dei Ministri la funzione di controllo dell'esecuzione delle sentenze definitive da parte delle autorità nazionali<sup>21</sup>. Tuttavia, il Comitato dei Ministri ha pochi strumenti a disposizione per reagire all'inadempienza degli Stati dal momento che l'eventuale ricorso all'art. 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa ha carattere eccezionale e la conseguente espulsione di uno Stato Parte sarebbe inevitabilmente controproducente, in quanto sottrarrebbe definitivamente detto Stato ad ogni controllo sopranazionale<sup>22</sup>.

A partire dal 2004, il Consiglio d'Europa ha svolto un'intensa opera di elaborazione di strumenti in tema di esecuzione delle sentenze.

Rilevante è la risoluzione *ad hoc* del Comitato dei Ministri (risoluzione 3/2004) indirizzata alla Corte EDU che ha affrontato il profilo dell'esecuzione delle sentenze che attengono alle c.d.

<sup>20</sup> Secondo i dati raccolti nel settembre 2006, il numero di cause in attesa di decisione era di 89.000, di cui una parte costituita dai c.d. ricorsi ripetitivi dovuti alle deficienze strutturali dei sistemi nazionali.

<sup>21</sup> Secondo la previsione dell'art. 44 (*Sentenze definitive*) della Convenzione, la sentenza CEDU diviene definitiva o successivamente al decorso di tre mesi dalla decisione senza che le Parti abbiano chiesto il rinvio del caso alla Grande Camera ovvero dalla data del rigetto del rinvio alla Grande Camera.

<sup>22</sup> Lo Statuto del Consiglio d'Europa, Londra 5 maggio 1949, all'art 8 prevede «Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même».

violazioni di sistema, cioè di quelle violazioni che rivelano un problema strutturale nell'ordinamento interno che quindi espongono lo Stato ad una serie di ricorsi ripetitivi. In particolare, la risoluzione, invita la Corte EDU ad identificare in sentenza, nella misura del possibile, l'esistenza di un problema strutturale sottostante la violazione e la ragione della stessa; in questo modo viene superata la lacuna di cui agli artt. 41 e 46 dove non viene precisato quali misure lo Stato debba prendere per eseguire la sentenza ed eliminare la violazione, misure che invece il diritto internazionale riconduce all'esercizio della sovranità dello Stato, che sarebbe libero di scegliere i mezzi opportuni per dare esecuzione agli obblighi internazionali e, quindi, anche alle sentenze Corte EDU.

L'occasione non è stata persa dalla Corte EDU che, pochi giorni dopo l'adozione della risoluzione, ha pronunciato la prima sentenza in cui ha indicato direttamente in motivazione le modalità attraverso cui lo Stato condannato doveva provvedere ad eliminare sia le conseguenze dannose derivanti dall'accertata violazione della Convenzione e subite dal ricorrente, sia quali misure di carattere generale lo Stato avrebbe dovuto introdurre per prevenire ulteriori violazioni. Nel caso *Bronioswki contro Polonia*, del 22 maggio 2004 (n. 31 443/96)<sup>23</sup>, viene individuato il problema delle deficienze della legislazione interna, cioè di una circostanza che va a ledere i diritti di un'intera categoria di soggetti (c.d. violazioni strutturali). Viene, infatti, precisato che « tali misure devono essere di natura tale da porre rimedio alla *defaillance* strutturale dalla quale deriva la constatazione di violazione pronunciata dalla Corte, affinché le persone che si trovano in una situazione paragonabile a quella del ricorrente non debbano soffrire di un analogo disconoscimento dei diritti loro garantiti dall'art. 6 della Convenzione ».

<sup>23</sup> Il caso *Bronowski* è stato successivamente riportato alla Grande camera per fatti sopravvenuti che ha reso la decisione del 28.9.2005

In modo analogo, nel caso *Somogyi contro Italia*, del 18 maggio 2004 (n. 67 972/01), la Corte EDU ha chiesto la riapertura del processo come forma più appropriata per riparare la violazione dell'art. 6 in relazione alle condanne in contumacia<sup>24</sup>.

Nel maggio del 2004, inoltre, è stato adottato il Protocollo 14, non ancora entrato in vigore, che rafforzerà gli obblighi di esecuzione degli Stati Parte introducendo due nuovi procedimenti azionabili dal Comitato dei Ministri avanti alla Corte EDU per problematiche connesse all'esecuzione delle sentenze: un primo procedimento di interpretazione della sentenza di condanna nel caso di dubbi o opinioni divergenti sorte nel corso dell'esecuzione definirebbe l'esatta portata degli obblighi di adempimento; un secondo procedimento volto a far constatare alla Corte EDU il rifiuto dello Stato ad eseguire una sentenza di condanna, cioè una sorta di procedura di messa in mora. Deve essere notato che, quando sarà in vigore il Protocollo 14, per la loro proposizione, entrambe i procedimenti richiedono la maggioranza dei due terzi dei rappresentanti del Comitato dei Ministri.

<sup>24</sup> A questo proposito deve essere riscontrato che nell'ordinamento italiano ha assunto particolare rilevanza anche il caso *Dorigo contro Italia*, 16.11.2000 (n. 46520/99) in cui la Corte EDU aveva riconosciuto la violazione dell'art. 6 della Convenzione in relazione al diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico. Il successivo rifiuto della Corte d'Assise di Udine nel 2005 della richiesta di verifica sulla perdurante efficacia del titolo esecutivo a carico del condannato è stato impugnato avanti la Corte di cassazione che con sentenza 1 dicembre 2006 – 25 gennaio 2007 ha dato diretta attuazione alla decisione della Corte EDU anche in mancanza di espressa abrogazione delle norme italiane che avevano determinato la violazione di sistema. In particolare la Corte di cassazione ha affermato che «il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p. l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia ommesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo più idoneo a instaurare il nuovo processo».

Nel maggio 2006 è stato anche adottato il Regolamento del Comitato dei Ministri che ha apportato modifiche al precedente regolamento ed ha disciplinato in modo dettagliato l'esercizio delle funzioni del Comitato dei Ministri in sede di controllo dell'esecuzione delle sentenze<sup>25</sup>.

Sotto il profilo procedurale, l'attività di esecuzione delle sentenze comincia con la trasmissione da parte della Rappresentanza Permanente nazionale presso il Consiglio d'Europa dell'ordine del giorno della riunione del Comitato dei Ministri alle autorità amministrative, politiche e giudiziarie del proprio Stato ritenute competenti ai fini dell'esecuzione delle sentenze definitive in relazione alle materie oggetto delle sentenze. Nella prassi, fino ad oggi, è stata la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa e per essa il Co-Agente del Governo, a svolgere i compiti di individuazione degli organi competenti per l'esecuzione delle sentenze di condanna dello Stato italiano.

L'ordine del giorno contiene per ogni caso o gruppi di casi l'indicazione delle misure richieste, o dal Comitato dei Ministri di propria iniziativa, o di quelle richieste su indicazione della Corte EDU. Ad esempio per i casi di inadempimento del Ministero della Giustizia vi è quasi sempre la richiesta da parte del Comitato dei Ministri di dare pubblicazione della sentenza tradotta dalla Corte sul Bollettino del Ministero e di comunicarla alle autorità giudiziarie del procedimento interno o al ramo dell'amministrazione chiamato in causa. Per quanto concerne, invece, l'inadempimento all'obbligo di pagamento dell'equa riparazione, per tutti i casi iniziati prima del 2007, il Ministero della Giustizia provvedeva a trasmettere un modello al ricorrente vittorioso con le richieste di codice fiscale e di altri dati contabili necessari per il pagamento ed il pagamento doveva essere eseguito entro tre mesi dalla data di definitività della sentenza, come espressamente indicato dal dispositivo della sentenza, pena la corresponsione degli interessi al saggio legale praticato dalla banca

<sup>25</sup> Per l'esecuzione dell'attività il Comitato dei Ministri è assistito dalla Direzione Generale dei Diritti Umani che fa capo al Segretariato Generale. L'art. 3 del nuovo regolamento stabilisce che, quando una sentenza definitiva o una decisione, venga trasmessa al Comitato dei Ministri, detto organo la iscrive automaticamente all'ordine del giorno dell'agenda della riunione successiva. Le riunioni del Comitato dei Ministri si svolgono per quest'attività ogni due mesi e così giungono all'attenzione del Comitato ogni volta svariate centinaia di casi. Una volta iscritto all'ordine del giorno, il caso rimane all'attenzione del Comitato dei Ministri (art. 7 del regolamento) fino a quando uno Stato non abbia fornito tutte le informazioni richieste.

centrale europea. La legge finanziaria 2007 ha però individuato, all'art. 1, comma 1225, il Ministero dell'Economia come unico soggetto tenuto ai pagamenti di tutte le sentenze emesse dalla Corte EDU<sup>26</sup>.

Sotto il profilo della legislazione italiana ordinaria, ricordiamo come la legge 12 del 2006<sup>27</sup> abbia introdotto importanti modifiche nell'ordinamento tese a creare un efficiente e costante collegamento tra il sistema della Convenzione europea e l'ordinamento italiano. In particolare detta legge stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro, promuova gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunichi tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti; e presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce.

Inoltre, l'art. 1 del DPR 28 novembre 2005, n. 289<sup>28</sup> fa obbligo di iscrivere, nel sistema del casellario giudiziale, l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte EDU concernenti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, in questo modo contribuendo all'effettiva applicazione delle decisioni della Corte EDU nell'ordinamento italiano.

<sup>26</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, in suppl. ord. 244 alla G.U. 27.12.2006, n. 299

<sup>27</sup> Legge 9 gennaio 2006 n.12, *Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, (in G.U. 19.1.2006, n. 15) che ha modificato l'art. 5, comma 3, lett. a *bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e le cui disposizioni attuative sono state dettate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2007 (in G.U. 10.4.2007, n. 83).

<sup>28</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005 n.289, *Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale* (in G.U. 14.1.2005, n. 11).

(\*suite de la note n°14) Per questo, nella sentenza *Scordino*, la Corte EDU ha ritenuto di poter entrare nel merito delle doglianze dei ricorrenti, superando l'eccezione preliminare sollevata dal Governo italiano di esistenza di un rimedio interno per il caso di durata irragionevole del processo. L'interpretazione giurisprudenziale conforme alla Convenzione è stata ritenuta dalla Corte EDU essenziale al fine di escludere la persistenza della qualità di vittima in relazione a situazioni soggettive tutelate dalla Convenzione stessa anche sotto il profilo dell'entità della riparazione. Inoltre, in relazione all'accertata violazione dell'art. 6, pur ribadendo il principio della libertà dei mezzi mediante i quali lo Stato adempie ai propri obblighi giuridici derivanti dall'art. 46 della Convenzione, a condizione che tali mezzi siano compatibili con le conclusioni stabilite nella sentenza, ha fornito indicazioni precise sul contenuto che il rimedio interno per la durata irragionevole dei processi deve avere. In particolare, la Corte EDU ha espressamente invitato lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie ad assicurare che i decreti emessi *ex lege* 89 del 2001 siano conformi alla sua giurisprudenza e che siano eseguiti rapidamente entro sei mesi dal loro deposito in cancelleria, pena l'esposizione dello Stato all'accoglimento di ulteriori ricorsi per violazione del diritto di accesso ad un tribunale, presupposto di applicazione dell'art.6 della Convenzione. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la fase di esecuzione di un credito include il concetto stesso di accesso ad un tribunale di cui all'art. 6 della Convenzione, quindi la soddisfazione tardiva del credito, benché compensata dal pagamento di interessi, costituisce in ogni caso ulteriore violazione dello stesso diritto e dunque legittima il creditore ad un nuovo ricorso alla Corte EDU per violazione dello stesso art. 6 della Convenzione. Da ultimo, la Corte di Strasburgo, dopo aver preso in esame i vari rimedi nazionali adottati per far fronte al rispetto degli obblighi *ex art. 6* della Convenzione per durata irragionevole dei processi, ha affermato che, se non fosse possibile risolvere a monte il problema con accelerazioni di tutti i processi, sarebbe sufficiente combinare il rimedio acceleratorio con quello riparatorio che a sua volta può essere pecuniario ovvero di presa comunque in carico da parte dello Stato del disagio subito dal soggetto per il ritardo (ad esempio nel processo penale, il riconoscimento di attenuanti in considerazione del lasso di tempo intercorso dal fatto). Tanto più il rimedio permetterà una rapida conclusione del procedimento in cui si assume esservi stato un superamento del termine di durata ragionevole, tanto più contenuta potrà essere l'entità economica della riparazione della violazione. In definitiva la Corte EDU con la sentenza *Scordino* non si è limitata a constatare la violazione alla Convenzione ma, come già avvenuto nel caso *Sejdovic* (sentenza 11.3.2006, n. 56 581/00), ha rivolto indicazioni allo Stato sulle misure appropriate per eliminare le violazioni ed impedire il sorgere di nuove violazioni, al fine di semplificare il successivo compito del Comitato dei Ministri e dunque rendere più agevole e veloce il controllo di quest'organo sull'effettiva esecuzione delle decisioni nello Stato parte.

Les Annales de la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy proposent aux chercheurs et aux praticiens une sélection d'études de doctrine juridique et économique, de commentaires de jurisprudence, ainsi qu'un panorama des décisions rendues dans les ressorts de la Cour d'appel et de la Cour administrative d'appel de Nancy.

À ces études de droit français et communautaire, il faut ajouter des études de droit étranger, en langue française ou en langue vernaculaire.

Y seront également republiés des "introuvables" qui ont marqué l'évolution de la pensée juridique et économique contemporaine.

La Collection des Annales s'enrichira également de numéros thématiques spéciaux.

Faculté de Droit,  
Sciences économiques  
et Gestion de Nancy  
13 place Carnot - C.O. 70026  
54035 NANCY CEDEX

<http://fac-droit.univ-nancy2.fr>



ISBN : 978-2-86480-966-1